

FOGLIO INFORMATIVO

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) DI BENI IMMOBILI

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI LEASING

CLARIS LEASING S.p.A.

Società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, con unico socio soggetto all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Capitale sociale e riserve al 31.12.2024 € 74.137.259,00

Codice Fiscale Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso: 03598000267

Partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Piazza Rinaldi, 8 – 31100 Treviso (TV)

Tel. 0422/427411, Fax. 0422/427499

Sito internet: www.clarisleasing.it

PEC: CLARISLEASING@PEC.IT

Iscritta al n. 16 dell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art.106 D.Lgs. 385/93 - cod n. 32534

ULTERIORI INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto con il quale entra in contatto costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

Dati del soggetto che provvede all'offerta:

Denominazione:

Sede:

Telefono e e-mail:

Iscrizione ad Albo o Elenco:

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco:

Qualifica del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente:

CHE COS'È LA LOCAZIONE FINANZIARIA (CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI)

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del Cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili ovvero di restituire detti beni al concedente. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (cosiddetto lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del Cliente il bene da questi definito. Al momento della stipula del contratto viene chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo (anticipo), mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

Servizi accessori al contratto di leasing

L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto - e comunque sino alla riconsegna o all'acquisto - è tenuto ad assicurare i beni oggetto del contratto presso Compagnia di Assicurazione di primaria importanza e di gradimento della concedente, a propria cura e spese, per l'intero suo costo effettivo, con apposite polizze che dovranno essere vincolate a favore della concedente contro tutti i rischi. Per determinate tipologie di contratti

Aggiornamento 01/01/2026 1

CLARIS LEASING S.p.A.

Capitale Sociale interamente versato Euro 40.000.000,00.

C. F. Registro delle Imprese di Treviso n° 03598000267 – C.C.I.A.A. TV n° 283753

Partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Iscritta al n° 16 dell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 – cod. n° 32534

Appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca n° 20026

Società con unica socio soggetto all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

l'utilizzatore potrà aderire, in alternativa e ove sussistente, al contratto di assicurazione in forma collettiva stipulato da Claris Leasing S.p.A. con Assimoco S.p.A. a copertura del bene in leasing. Prima di aderire al contratto di assicurazione proposto dal concedente, l'utilizzatore sarà informato dei costi, dei contenuti della polizza e riceverà le informative previste dalla normativa vigente in materia di distribuzione assicurativa. Poiché il costo del servizio assicurativo dipende dalle caratteristiche del bene e dalle modalità di utilizzo dello stesso da parte dell'utilizzatore, non è possibile fornire un calcolo preciso delle spese. Di seguito riportiamo un esempio di quanto può costare detto servizio, sulla base delle caratteristiche di seguito elencate:

Tipologia del bene oggetto del contratto di leasing	Leasing Immobiliare Costruito
Durata del contratto	12 Anni
Frequenza canoni	Mensili
Costo del bene	€ 500.000,00 + IVA

Prendendo come esempio un'operazione avente come ipotesi quelle di cui alla precedente tabella, di seguito si forniscono i costi dell'operazione effettuata utilizzando un tasso leasing fisso ed un tasso leasing variabile.

In caso di tasso leasing fisso rimangono fissi per tutta la durata della locazione finanziaria sia il tasso leasing sia l'importo dei singoli canoni. Lo svantaggio è di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

In caso di tasso leasing variabile, il tasso leasing può variare, con cadenze prestabilite, rispetto al tasso leasing iniziale secondo l'andamento dell'indice di riferimento fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo dei canoni.

	Tasso Leasing fisso	Tasso Leasing variabile
Quota Anticipo (a)	€ 50.000,00 + IVA	€ 50.000,00 + IVA
Prezzo opzione finale (riscatto)	€ 5.000,00 + IVA	€ 5.000,00 + IVA
Importo del canone periodico (c)	€ 4.346,38 + IVA	€ 4.157,73 + IVA
Numero canoni periodici (b)	143	143
Corrispettivo Totale dell'operazione [(a) + (b * c)]	€ 658.616,58 + IVA	€ 644.555,39+ IVA
Tasso Base	IRS 12Y del 26 settembre 2025 pari a: 2,82%	EURIBOR 3M 360 del 26 settembre 2025 pari a: 2,00%
Tasso Leasing	5,82%	5,00%
Tasso Leasing con riferimento all'anno civile	5,90%	5,07%
Spese di Istruttoria	€ 1.000,00 + IVA	€ 1.000,00 + IVA
Spese Incasso	€ 5,00 + IVA	€ 5,00 + IVA
Spese di esercizio opzione finale di acquisto	€ 2.000,00 + IVA	€ 2.000,00 + IVA

Nel caso in cui il cliente opti per la scelta dell'assicurazione in convenzione (ove sussistente), di seguito si forniscono i costi dell'operazione:

	Tasso Leasing fisso con assicurazione in convenzione	Tasso Leasing variabile con assicurazione in convenzione
Tipologia di Assicurazione	All Risk	All Risk
Importo costo assicurativo annuo	€ 450,00 + IVA	€ 450,00 + IVA
Quota Anticipo (a)	€ 50.000,00 + IVA	€ 50.000,00 + IVA
Prezzo opzione finale (riscatto)	€ 5.000,00 + IVA	€ 5.000,00 + IVA
Importo del canone periodico (c)	€ 4.346,38 + IVA	€ 4.157,73 + IVA
Numero canoni periodici (b)	143	143
Corrispettivo Totale dell'operazione [(a) + (b * c)]	€ 658.616,58 + IVA	€ 644.555,39+ IVA
Tasso Base	IRS 12Y del 26 settembre 2025 pari a: 2,82%	EURIBOR 3M 360 del 26 settembre 2025 pari a: 2,00%
Tasso Leasing	5,82%	5,00%
Tasso Leasing con riferimento all'anno civile	5,90%	5,07%
Spese di Istruttoria	€ 1.000,00 + IVA	€ 1.000,00 + IVA
Spese Incasso	€ 5,00 + IVA	€ 5,00 + IVA
Spese di esercizio opzione finale di acquisto	€ 2.000,00 + IVA	€ 2.000,00 + IVA

Rischi tipici

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il Cliente-utilizzatore, da un lato, si assume il controllo e la verifica del bene consegnato alle condizioni pattuite, l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il Cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a indici di riferimento espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente degli indici di riferimento; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

L'intermediario, nel caso di canoni indicizzati a indici di riferimento espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), può convenire con il Cliente l'inserimento di un valore minimo (cosiddetta "soglia"). Questo significa che l'indice di riferimento applicato non potrà essere inferiore al valore minimo ("soglia") stabilito contrattualmente, anche nell'ipotesi in cui il valore dell'indice di riferimento risultasse inferiore al valore minimo ("soglia").

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (LEGGE N.662/96 ART.2, COMMA 100, LETTERA A)

La Società opera con il Fondo di Garanzia per le PMI, costituito con Legge n. 662/96 (di seguito denominato Fondo).

Il Fondo, regolamentato da proprie Disposizioni Operative, ha lo scopo di consentire alle piccole e medie imprese (PMI) un più facile accesso al credito, mediante il rilascio di una Garanzia pubblica (nella forma di: Garanzia Diretta, Controgaranzia o Cogaranzia) a fronte di finanziamenti concessi. La garanzia del Fondo è in ultima istanza dello Stato, riducendo il rischio delle Banche e degli Intermediari, consente agli stessi di praticare alle imprese condizioni più vantaggiose in termini di tasso e/o di volume di credito concesso.

L'impresa cliente ha la possibilità di richiedere l'intervento del Fondo. In tal caso, la Società valuta l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito: <http://www.fondidigaranzia.it/>

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula (Quota anticipo), durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il **"tasso leasing"**, definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi". Il "tasso leasing" concretamente praticato al Cliente sulla specifica operazione, che tiene conto fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto come tasso periodale corrispondente alla periodicità della rata e riespresso su base annua, a fini informativi, come prodotto del tasso periodale per il numero di periodi contenuti nell'anno (es.: tasso mensile x 12; tasso trimestrale x 4).

Nella tabella sottostante sono riportati i **tassi effettivi** massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Categorie di operazioni	Tasso massimo praticato
a tasso fisso	9,294%
a tasso variabile	8,320%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di locazione finanziaria è riportato all'interno del documento "Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali ai fini della legge sull'usura", il quale riporta la rilevazione dei **tassi effettivi globali**. Tale documento è consultabile sul sito internet clarisleasing.it nonché nei locali della società aperti al pubblico. Si precisa che trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai tassi soglia specificati all'interno del documento summenzionato. Il cliente potrà consultare lo specifico TEGM sul sito internet clarisleasing.it, nonché nei locali della società aperti al pubblico.

Indici di riferimento e criteri di indicizzazione

Le operazioni possono essere concluse a tasso leasing fisso oppure a tasso leasing variabile. La rilevazione dell'indice di riferimento è effettuata su base puntuale come pubblicato da "Il Sole 24 Ore" – Circuito Radiocor ed amministrato dall'European Money Market Institute (EMMI).

L'elevato costo del bene e la lunga durata del contratto sono normalmente i fattori determinanti per la conclusione di contratti indicizzati.

Nelle condizioni particolari del contratto che viene stipulato è precisato se il contratto è a tasso leasing fisso oppure a tasso leasing variabile.

Viene riportata di seguito la clausola di indicizzazione che indica l'indice di riferimento scelto: EURIBOR 3M 360, pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24Ore", la base di riferimento rispetto alla quale sono calcolate le differenze di valore del canone.

$$\text{La formula applicata per il calcolo è la seguente: } \text{Var} = \frac{Q \times (V_c - V_b) \times g}{360}$$

ove:

- Var è la misura della variazione del canone n. Se positiva sarà a favore della società di leasing, se negativa a favore dell'Utilizzatore;
- Q è pari per i contratti regolati rispettivamente a canoni:
 - posticipati, al capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone n-1;
 - anticipati, alla differenza tra il capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone n-1 e l'importo del canone n in quanto con scadenza ad inizio periodo;
- Vc è il valore corrente dell'indice di riferimento rilevato secondo le modalità indicate nell'Allegato "Clausola di indicizzazione";
- Vb è il valore dell'indice di riferimento assunto come base per il calcolo delle indicizzazioni indicato nelle Condizioni Particolari;
- g è il numero di giorni di competenza del canone n.

Per quanto attiene alla modalità di rilevazione del valore del parametro di indicizzazione, la stessa corrisponde alla quotazione media mensile del tasso EURIBOR 3M 360 del mese di scadenza del canone, rilevata da "Il Sole 24 Ore".

Si procederà pertanto in via trimestrale ad emettere nota di accredito o di addebito di importo pari alla somma algebrica delle variazioni di ciascun canone del periodo di riferimento

L'intermediario, nel caso di canoni indicizzati a indici di riferimento espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), può convenire con il Cliente l'inserimento di un valore minimo (cosiddetta "soglia"). Questo significa che l'indice di riferimento applicato non potrà essere inferiore al valore minimo ("soglia") stabilito contrattualmente, anche nell'ipotesi in cui il valore dell'indice di riferimento risultasse inferiore al valore minimo ("soglia"). Inoltre qualora l'indice di riferimento, fin dall'origine o successivamente nel corso del contratto, fosse o divenisse negativo sarà automaticamente aumentato fino al valore minimo ("soglia").

Essendo il contratto di locazione finanziaria a titolo oneroso, il corrispettivo complessivo che l'utilizzatore dovrà pagare al concedente, non potrà essere inferiore al costo di acquisto dei beni detratto il valore finale di riscatto.

Nel caso di contratto con canoni a tasso leasing fisso le condizioni finanziarie sono determinate facendo riferimento all'indicatore Interest Rate Swap (I.R.S.) Lett. pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" – Circuito Radiocor ed amministrato dall'European Money Market Institute (EMMI). Nel caso in cui la durata del contratto non permetta di individuare puntuamente l'indice di riferimento Interest Rate Swap (I.R.S.) rilevato come sopra, verrà applicato l'indicatore puntuale rilevato con durata maggiore prossima rispetto alla durata del contratto. Ad esempio, nel caso in cui la durata del contratto sia pari a 13 anni, non essendo disponibile la rilevazione dell'indice di riferimento Interest Rate Swap (I.R.S.) pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" – Circuito Radiocor, verrà considerato l'indicatore Interest Rate Swap (I.R.S.) con durata 15 anni.

Di seguito vengono riportati per tipologia di beni oggetto dei contratti di leasing i costi massimi applicabili degli oneri ed accessori riportati nelle condizioni particolari del contratto.

Oneri e Spese massime applicabili a tutte le tipologie di beni (IVA esclusa)

Indici di riferimento ¹ e spread massimo applicabile	-	- Indice di riferimento per il calcolo dei tassi massimi applicabili ad un'operazione di locazione finanziaria a canoni fissi con Interest Rate Swap (I.R.S.) 10A lettera al 29/12/2025 (pubblicato sul
---	---	---

¹ Qualora le parti abbiano pattuito un tasso variabile, in caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, troverà applicazione l'indice di riferimento modificato o l'indice sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet della Società.

In caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento, le parti concordano, pertanto, sin d'ora che il presente contratto continuerà a produrre interessi, indicizzati al parametro sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto di cui al precedente comma 1, salvo l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso da quello indicato nel Piano solido e scritto; in entrambi i casi il parametro sostitutivo sarà maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento sono comunicate al cliente entro trenta giorni – a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata – le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità al precedente comma 1. In conformità con quanto previsto dall'art. 118-bis del D.Lgs. n. 385/93, la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

	quotidiano "Il Sole 24 Ore" – Circuito Radiocor) amministrato dall'European Money Market Institute EMMI pari al 2,92%.
	<ul style="list-style-type: none"> - Indice di riferimento per il calcolo dei tassi massimi applicabili ad un'operazione di locazione finanziaria a canoni indicizzati con EURIBOR 3M 360 lettera al 29/12/2025 (pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" – Circuito Radiocor) ed amministrato dall'European Money Market Institute (EMMI) pari al 2,02% - Spread massimo applicabile: 6,00%
Supplemento istruttoria per operazioni di importazione	€ 2.500,00
Spese perizia e relativa disamina	<i>Onorari Tariffe Albi Professionali</i>
Liquidazione contributi agevolati (per erogazione)	€ 250,00
Spese registrazione contratti	€ 250,00 + costo registrazione
Variazioni amministrative e contrattuali (cessioni, proroghe, ecc.) spese richieste/ autorizzazioni riguardanti modifiche, addizioni, migliorie, innovazioni ecc.	€ 1.000,00 + costi documentati
Rilascio procura/dichiarazioni autorizzazioni/attestazioni	€ 250,00 + costi documentati
Spese emissione dichiarazione liberatoria	€ 50,00 + costi documentati
Eventuali interessi di prefinanziamento (nel caso di pagamenti anticipati al fornitore rispetto alla consegna)	Euribor 3M-360 + Spread + 0,5 punti percentuali
Recupero spese conteggio riscatto	€ 250,00
Spese di strutturazione dell'operazione	0,5% valore bene, con minimo € 1.000,00
Spese comunicazioni periodiche:	
- formato cartaceo	€ 0,90
- formato elettronico	Gratuite
Spese incasso canoni e altre voci	€ 15,00
Servizio di ricerca e copia (per singolo documento)	€ 12,00 + spese di spedizione
Spese pagamento imposte e tasse, multe e sanzioni	€ 250,00 + costi documentati
Spese mancato pagamento alla scadenza, insoluti o richiamo RID (*nel caso di interventi di terzi)	10% sull'importo con minimo di € 50,00 più € 250,00 + costi documentati (*se con intervento di personale interno o esterno)
Interessi di mora	Euribor 3M-360 + 6 punti percentuali
Spese risoluzione contratto, anche per distruzione totale	€ 2.500,00
Spese variazione domiciliazione bancaria	€ 250,00
Spese variazione anagrafica locatario	€ 250,00 + costi documentati
Costo del Fondo di Garanzia per le PMI (L.662/96) se previsto dal prodotto	1% inteso come valore massimo e se dovuto in base alla normativa vigente
Spese disamina polizza assicurativa non in convenzione	€ 250,00
Periodicità dei Canoni	Mensile, bimestrale, trimestrale, quadriennale, semestrale o annuale

Spese massime per immobili/fotovoltaici (IVA esclusa)

Spese istruttoria	2% del valore immobile, con minimo € 1.000,00
Gestione stato avanzamento lavori (singolo SAL)	0,50% del valore immobile, con minimo € 1.000,00
Spese pratiche agevolate	€ 5.500,00
Spese o commissione di gestione cantiere (anche per contratto fotovoltaico)	0,50% del valore bene, con minimo € 1.000,00
Spese rogito fuori Provincia Treviso	€ 500,00 + costi documentati
Spese gestione sinistri	€ 2.000,00 + costi documentati
Spese fine locazione (gestione riscatto):	1% del costo bene, con un minimo di € 2.000,00 + costi documentati
Spese richieste autorizzazioni riguardanti modifiche, addizioni, migliorie, ecc.	1% del valore immobile, con minimo di € 2.000,00

Tra le agevolazioni offerte dalla Società rientra, ove ammissibile, lo strumento agevolativo definito in breve "Beni strumentali – Nuova Sabatini", istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013) finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

Lo stesso art.2, al comma 2, ha previsto la concessione di finanziamenti, entro il 31 dicembre 2016, da parte di banche o società di leasing, aderenti alla Convenzione MiSE-ABI-Cdp, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp).

Con il successivo decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 1 dell'art. 8, è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle PMI anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista Cdp, ma anche mediante utilizzo di provvista propria o comunque derivante da altra fonte.

Con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) è stato prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

L'utilizzatore e il concedente non hanno facoltà di recedere dal contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La durata del rapporto è pattuita in contratto.

Il rapporto si considera concluso solo dopo che l'Utilizzatore, avendo adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali maturati, avrà proceduto con la restituzione del bene o con il pagamento del diritto di opzione contrattualmente previsto. Non appena l'Utilizzatore avrà fornito, altresì, tutta la documentazione richiesta dal Concedente, quest'ultimo, entro 60 giorni (nel calcolo non si tiene conto degli adempimenti notarili e dei tempi necessari per lo svolgimento di qualsiasi attività esterna non dipendente dal Concedente), trasferirà all'Utilizzatore la proprietà del bene.

Reclami, ricorsi e conciliazione

Nel caso in cui insorga una controversia sui prodotti e servizi resi dalla Società, il Cliente può presentare un reclamo a Claris Leasing S.p.A. Si definisce "reclamo" ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta all'intermediario un suo comportamento anche omissivo. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l'indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del contratto) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.

Il reclamo va inviato in uno dei seguenti modi:

- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a "Ufficio Reclami Claris Leasing S.p.A.– Piazza Rinaldi 8, 31100 Treviso (TV);
- PEC all'indirizzo: clarisleasing@pec.it;
- fax trasmesso al numero telefonico: 0422.427499.

Claris Leasing S.p.A. provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente. La Società deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e l'intermediario devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di presso l'ABF.

LEGENDA

-
- **Canone:** è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria.
 - **Concedente:** è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria.
 - **Soglia:** valore minimo dell'indice di riferimento da considerare nel calcolo delle indicizzazioni qualora il valore corrente fosse inferiore.
 - **Foro competente:** è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.
 - **Offerta fuori sede:** è l'offerta svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di Claris Leasing, S.p.A..
 - **Opzione finale di acquisto o di proroga:** è la facoltà in forza della quale il Cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l'utilizzo ad un canone predefinito.
 - **Indice di riferimento:** il tasso di interesse o altro indice a cui è collegato il meccanismo di indicizzazione.
 - **Soggetto convenzionato:** è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti.
 - **Tasso di mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
 - **Tasso effettivo globale medio (Tegm):** previsto dall'art.2 della legge usura (L.108/1996) indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui).
 - **Tasso leasing:** il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione "Principale condizioni economiche" ..
 - **Utilizzatore/conduttore:** è il Cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.
 - **Valuta:** è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente

Io sottoscritto _____, in qualità di _____

della Società/ditta individuale _____.

DICHIARO

di aver preso visione e di aver ricevuto copia del presente foglio informativo in data _____.

Firma del cliente

Firma del soggetto che entra in contatto col cliente
